



**REPUBBLICA ITALIANA**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato  
la seguente

*N.2131/08*

*Reg.Dec.*

*N. 9085 Reg.Ric.*

*ANNO 2007*

**DECISIONE**

sul ricorso in appello proposto da Onlus Associazione Verdi Ambiente e Società, in persona del legale pro- tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Daniele Granara e Federico Tedeschini, con domicilio eletto presso quest'ultimo in Roma Largo Messico n. 7;

contro

Ente Parco Nazionale delle Cinque Terre, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Giovanni Gerbi, Maria Luisa Zanobini e Ugo Petronio ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Roma, via Ruggero Fauro n. 43;

per l'annullamento

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria Sezione I n. 1759 del 12 ottobre 2007.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Ente intimato;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Alla camera di consiglio del 14 dicembre 2007 relatore il Consigliere Francesco Caringella. Uditi l'avv. Granara, l'avv. Tedeschini e l'avv. Petronio;

Ritenuta la sussistenza dei presupposti di legge per l'emissione di decisione succintamente motivata giusta il disposto dell'art. 26 della legge n. 1034/1971;

Rilevato che il presente giudizio trae origine dall'impugnazione proposta dall'associazione ambientale oggi appellante avverso il diniego opposto dall'ente parco all'istanza d'accesso bilanci consuntivi relativi agli anni del 2003 al 2006 con le relative delibere approvative.

Ritenuto, in adesione ai rilievi svolti dal Primo Giudice, che non ricorrono i presupposti per la favorevole valutazione dell'istanza ostensiva alla stregua delle seguenti considerazioni:

a) non sussistono le condizioni soggettive di cui all'art. 22, comma 1, della legge n. 241/1990 in quanto non risulta esplicitato e percepibile l'interesse personale e specifico all'accesso mentre l'istanza che appare, nella sua genericità, rivolta ad esercitare un generalizzato e non consentito controllo diffuso nella legalità dell'azione amministrativa;

b) non sono ravvisabili neanche i presupposti, questa volta oggettivi, stabiliti del D.Lgs n. 195/2005 per lo speciale regime dell'accesso in materia ambientale in quanto, alla stregua dell'interpretazione teleologica del disposto dell'art. 2 di detta disciplina, occorre la sussistenza di un nesso funzionale concreto tra la misura amministrativa, comprensiva della relativa analisi-costi, benefici, e gli elementi e fattori ambientali, nesso non rilevabile, in assenza di idonea specificazione, con riguardo a bilanci

consuntivi costituenti strumenti contabili e finanziari (Cons. Stato, Sez. V, 10 agosto 2007, n. 4411);

Ritenuto pertanto che l'appello merita reiezione con compensazione delle spese di giudizio ricorrendone giusti motivi;

**P.Q.M.**

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, respinge il ricorso in appello indicato in epigrafe.

Spese compensate.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, il 14 dicembre 2007 dal Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale - Sez.VI - nella Camera di Consiglio, con l'intervento dei Signori:

Claudio Varrone	Presidente
Giuseppe Romeo	Consigliere
Luciano Barra Caracciolo	Consigliere
Domenico Cafini	Consigliere
Francesco Caringella	Consigliere Est.

**Presidente**

**CLAUDIO VARRONE**

**Consigliere**

**FRANCESCO CARINGELLA**

**Segretario**

**STEFANIA MARTINES**

(Art. 55, L.27/4/1982, n.186)  
Il Direttore della Sezione  
MARIA RITA OLIVA

CONSIGLIO DI STATO  
In Sede Giurisdizionale (Sezione Sesta)

Addi.....copia conforme alla presente è stata trasmessa  
al Ministero.....  
a norma dell'art. 87 del Regolamento di Procedura 17 agosto 1907 n.642

Il Direttore della Segreteria